

(N. 2538)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 9 luglio 1952
(V. Stampato N. **520-134**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 SETTEMBRE 1946, N. 94.

Concessione ai partigiani combattenti, di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa.

Art. 1.

Le proposte per la concessione ai partigiani combattenti di promozione ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa, sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2 del

decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Dette Commissioni, se ritengano le proposte stesse meritevoli di accoglimento, le trasmettono alla Commissione di secondo grado istituita ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto.

Ai fini delle promozioni, degli avanzamenti e dei trasferimenti di cui al primo comma, la Commissione di secondo grado esercita le attribuzioni delle Commissioni previste dalle vigenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di decisione spettante al competente Ministro, il quale provvede uditi gli organi competenti del suo Ministero.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.